

STATUTO

dell'Associazione: "**OPERA FIGLI DEL POPOLO**". - TRIESTE

CAPO I - NATURA E FINALITA'

Articolo 1 - L'"OPERA FIGLI DEL POPOLO" - per l'assistenza educativa e sociale alla gioventù" più brevemente denominata "OPERA FIGLI DEL POPOLO", con sede in Trieste, Largo Papa Giovanni XXIII numero 7, è una Associazione che si propone, ispirandosi alla concezione cristiana dell'uomo e della vita, l'assistenza educativa e sociale di giovani e famiglie, con particolare attenzione a quei soggetti che si trovano in situazione di degrado sociale ed economico. La formazione della persona, lo sviluppo della solidarietà sociale, la promozione culturale e la valorizzazione dell'ambiente sono i fini verso cui tenderanno le attività svolte e promosse dall'Associazione.

L'Associazione non ha fine di lucro.

Articolo 2 - L'Opera potrà realizzare in questo campo un'attiva collaborazione con le autorità, con gli enti locali e nazionali, con Associazioni e organizzazioni locali e nazionali che perseguono analoghe finalità di promozione sociale e culturale e che svolgono attività affini a quelle dell'Associazione.

Articolo 3 - L'Associazione Opera Figli del Popolo per conseguire le proprie finalità agisce indistintamente in tutti i settori che consentono di fornire alla persona, ed al giovane in particolare, una promozione culturale e sociale, una formazione ai principi di attiva solidarietà e una valorizzazione della socialità e dell'ambiente.

In particolare opera attraverso:

- a) attività educative: studio ed esecuzione di iniziative atte a rafforzare il carattere, l'autodisciplina, il senso del dovere, l'amore alla famiglia, alla patria, allo studio, al lavoro, alla cultura ed all'igiene, nonché il sentimento cristiano della solidarietà sociale;
- b) attività di assistenza sociale e socio sanitaria: allestimento di nidi ed asili, di doposcuola, di mense doposcuola, sussidi scolastici, assistenza sanitaria con ambulatorio, colonie marine e montane, collegi per orfani o indigenti, strutture ricettive per studenti medi, universitari e giovani lavoratori;
- c) attività di formazione e istruzione: allestimento di doposcuola, corsi post elementari d'avviamento e d'orientamento professionale, assistenza scolastica nei vari gradi di istruzione, sussidi per l'istruzione (films, conferenze con proiezioni, mostre didattiche, visite d'istruzione per la valorizzazione del patrimonio culturale artistico e storico, biblioteche circolanti);
- d) attività ricreative: valorizzazione del tempo libero attraverso l'approntamento di ricreatori, bagni, strutture ricettive per consentire ed agevolare il turismo giovanile, sociale, scolastico, soggiorni montani e marini, campi sportivi, promozione di attività escursionistiche volte alla conoscenza e alla salvaguardia dell'ambiente e dei beni naturali;
- e) attività sportive e ludico ricreative: svolgimento di attività sportive e motorie rivolte ai giovani, e realizzazione di strutture allo scopo dedicate che consentano anche alle fasce deboli della società di fruire di tali servizi;
- f) realizzazione di iniziative atte alla preparazione di personale specializzato per realizzare le attività indicate in precedenza.

CAPO II - SOCI

Articolo 4 - I soci dell'Opera si distinguono in ordinari ed onorari.

Articolo 5 - Coloro che desiderano diventare soci sono tenuti a presentare domanda al Consiglio Direttivo; la domanda deve contenere l'impegno e l'obbligo all'osservanza delle norme del presente statuto e deve essere sottoscritta da due soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del soci con la maggioranza del 2/3 dei propri

componenti, con voto segreto.

Avverso alla decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che delibera l'eventuale ammissione con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Carattere distintivo della richiesta di ammissione è l'impegno del nuovo socio a collaborare alle attività dell'Opera.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - L'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo conferisce la qualifica di socio onorario a quelle persone che, pur non facendone parte, hanno contribuito allo sviluppo dell'Associazione o hanno svolto attività meritorie in sintonia con le finalità sociali dell'Opera Figli del Popolo.

Articolo 7 - La qualifica di socio si perde per: morte, recesso, mancata partecipazione, esclusione.

Il recesso è consentito al socio in ogni momento mediante dimissioni scritte da presentare al Consiglio Direttivo.

La mancata partecipazione si verifica quando per tre anni consecutivi il socio stesso non partecipa, di persona, all'Assemblea annuale di approvazione del bilancio. Di tale disposizione sono esclusi i soci onorari.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea soltanto per gravi motivi.

CAPO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 8 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo;
- il collegio dei revisori.

Articolo 9 - All'Assemblea dei soci ordinari spetta l'indirizzo generale dell'Opera, l'approvazione delle modifiche allo Statuto, l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio annuale sociale.

Articolo 10 - L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da affiggersi nell'albo sociale sito nei locali della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea stessa. Ai soci sarà comunque inviata lettera di convocazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea stessa. L'Assemblea si riterrà comunque regolarmente convocata anche in caso di ritardi o disguidi postali.

Articolo 11 - L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati all'adunanza.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia le deliberazioni comportanti modifiche dello statuto devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci ordinari aventi diritto al voto.

Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto. Essi possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri soci mediante conferimento agli stessi di delega scritta.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare per delega più di tre soci.

Articolo 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza da uno dei due vice Presidente. In caso di assenza dei su indicati presiederà

l'Assemblea il componente del Consiglio Direttivo presente, più anziano anagraficamente. Il segretario è nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica per due anni e può essere rieletto. Esso è composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina nel suo interno del Presidente, dei due Vice Presidenti e alla assegnazione ai consiglieri degli incarichi relativi alle principali attività.

Al Consiglio Direttivo spettano le decisioni sulle attività da intraprendere, sulla modalità di esecuzione delle stesse e più in generale sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare poi il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e redige i regolamenti per il funzionamento delle attività.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene utile e quando ne è stata fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di avvisi personali con un anticipo di almeno due giorni sulla data della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più consiglieri, quelli che restano in carica provvedono alla loro sostituzione, che dovrà essere ratificata alla successiva Assemblea.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli soci, anche se non facenti parte del Consiglio Direttivo, la responsabilità dell'organizzazione di singole attività. Un rendiconto di tali attività verrà comunque presentato periodicamente al Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 16 - Qualora tra i consiglieri non fosse stato eletto un sacerdote ne sarà richiesto uno a Sua Eccellenza il Vescovo di Trieste con il compito di "Consulente" per contribuire, attraverso il suo servizio e la sua presenza, alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Egli partecipa alle riunioni collegiali del Consiglio Direttivo ma non ha il diritto di voto.

Articolo 17 - La rappresentanza legale dell'Opera Figli del Popolo in giudizio e di fronte al terzi spetta al Presidente ed ai due Vice Presidenti con firma indipendente tra di loro.

Articolo 18 - Il collegio dei revisori è formato da tre soci eletti dall'Assemblea e rimane in carica per due anni. Il collegio nomina al suo interno un Presidente. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; vigilano sulla correttezza delle operazioni contabili e su tale aspetto compilano una relazione annuale da presentare all'Assemblea in occasione dell'approvazione dei bilanci.

Articolo 19 - L'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, può eleggere tra i suoi componenti e con maggioranza del 2/3 degli stessi, un Presidente ed un Vice Presidente onorario.

Il Presidente e il Vice Presidente onorario non hanno la rappresentanza legale dell'Associazione.

CAPO IV - MEZZI FINANZIARI – PATRIMONIO

Articolo 20 - I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività sono costituiti da:

- a) Offerte e sovvenzioni di benefattori privati.
- b) Sovvenzioni da parte di enti pubblici.
- c) Proventi dallo svolgimento delle attività statutarie.
- d) Proventi dall'utilizzo di beni mobili ed immobili.

Articolo 21 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, acquisiti a

qualsiasi titolo e dagli eventuali accantonamenti di bilancio.

Articolo 22 – Per tutte le cariche associative e per le prestazioni fornite dagli associati è prevista la gratuità.

L'Associazione, per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, di norma, si avvale di prestazione di dipendenti regolarmente iscritti.

Articolo 23 - Non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

È fatto obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo Statuto, a meno che la loro destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Articolo 24 - In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione dovrà devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe operanti nell'attuale provincia di Trieste, sentito l'organismo di controllo, di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, ed il Vescovo di Trieste, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

VISTO: IL PRESIDENTE